

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

20.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FELISETTI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE GRANATI CARUSO MARIA TERESA

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni e sostituzioni:			
PRESIDENTE	168	lenti tecnici, stimatori, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria (702);	
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		PARLATO ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 1956, n. 1426, concernente i compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria (734);	
Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria (Approvato dal Senato) (1696);		CASATI ed altri: Modifica dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori di cui all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1956, n. 1426 (1596);	
PORCELLANA ed altri: Norme in materia di compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria (648);		CARPINO e CASALINUOVO: Norme in materia di indennità spettante ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria (1607)	168
GOTTARDO: Norme in materia di compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria (651);		PRESIDENTE	168, 171, 175, 177, 178 179, 181, 182, 183, 184, 185
BOZZI ed altri: Nuove norme in materia di compensi spettanti ai periti, consu-		CARPINO	173
		CASINI	174, 176, 180

	PAG.
GALLI MARIA LUISA	175
ONORATO	170, 172, 175, 176 177, 179, 180, 182, 183, 184
RICCI	173, 183, 185
RIZZO	171, 172, 175, 176 178, 179, 180, 181, 183
SPINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	169, 174, 177 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185
TRANTINO	171
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	185

La seduta comincia alle 11.

ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Missioni e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Carta e Fanti sono in missione per incarico del loro ufficio.

Comunico altresì, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, che per la seduta odierna, i deputati Boato, Carta, Dell'Andro, Fabbri Seroni Adriana, Fanti, Foti, Gullotti, Martorelli, Pennacchini, Ricci, Reichlin e Sabbatini sono sostituiti rispettivamente dai deputati Galli Maria Luisa, Bianchi Fortunato, Scaiola, Cominato Lucia, Torri, Porcellana, Contu, Zoppetti, Ciannamea, Matta, Ichino e Zaniboni.

Seguito della discussione del disegno di legge: Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria (Approvato dal Senato) (1696); e delle proposte di legge Porcellana ed altri: Norme in materia di compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria (648); Gottardo: Norme in materia di inden-

nità spettante ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria (651); Bozzi ed altri: Nuove norme in materia di compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, stimatori, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria (702); Parlato ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 1 dicembre 1956, n. 1426, concernente i compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria (734); Casati ed altri: Modifica dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori di cui all'articolo 1 della legge 1 dicembre 1956, n. 1426 (1596); Carpino e Casalinuovo: Norme in materia di indennità spettante ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria (1607).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria », già approvato dal Senato nella seduta del 15 maggio 1980, e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Porcellana ed altri: « Norme in materia di compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta della autorità giudiziaria »; Bozzi ed altri: Nuove norme in materia di compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, stimatori, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria »; Parlato ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 1956, n. 1426, concernente i compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria »; Casati ed altri: « Modifica dei compensi spettanti ai periti,

consulenti tecnici, interpreti e traduttori di cui all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1956, n. 1426 » e Carpino e Casalnuovo: « Norme in materia di indennità spettante ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria ».

Ricordo alla Commissione che nel corso della seduta del 19 ultimo scorso era stato accantonato l'articolo 1 del disegno di legge n. 1696, scelto — su proposta del relatore — dalla Commissione quale testo base per la discussione degli articoli, e che erano stati approvati, senza emendamenti gli articoli 2 e 3 dello stesso.

Prima di riprendere l'esame dell'articolo, do la parola al rappresentante del Governo, senatore Spinelli, per una dichiarazione preliminare.

SPINELLI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Desidero, in primo luogo, chiarire l'equivoco che si è creato nella seduta della scorsa settimana relativamente alla mia assenza. Infatti, per un banale errore di valutazione di cui mi scuso, avevo capito che la discussione del disegno e delle proposte di legge allo ordine del giorno sarebbe stata rinviata, in attesa del parere della V Commissione bilancio: per questo motivo, verso mezzogiorno, mi sono allontanato dalla Camera e certo non per mancanza di riguardo nei confronti dei colleghi deputati.

Entrando nel merito della questione di cui oggi si dibatte, desidero premettere che ho studiato, assieme agli uffici del Ministero, con molta cura gli emendamenti presentati dal gruppo comunista e dalla sinistra indipendente. Mi sembra di aver capito che sulle finalità del disegno di legge — scelto come testo base per la discussione degli articoli — non esistono prese di posizione contrarie: quando parlo di finalità mi riferisco ai punti qualificanti dell'articolato, cioè alle disposizioni relative all'adeguamento degli onorari spettanti, per le prestazioni erogate, ai periti, ai consulenti tecnici ed ai traduttori. La misura di tali onorari, come tutti sanno, era stata fissata nel 1956 e, da allora, non è mai stata ritoccata. Questo solo dato

fornisce la possibilità di valutare la portata del provvedimento all'esame della Commissione, per il quale, forse, sarebbe opportuno modificare anche il titolo per parlare più che di « adeguamento », di modifiche sostanziali e di vere e proprie innovazioni, relativamente al sistema di erogazione dei compensi medesimi.

Sia il disegno di legge nel suo complesso, sia gli emendamenti presentati guardati nel loro insieme, sia le dichiarazioni rese dai colleghi e dal Governo mirano a stabilire alcuni criteri fondamentali ed attribuiscono valore primario alla definizione dei compensi da attuarsi sulla base delle tariffe professionali; l'altro criterio fondamentale è quello del ricorso al sistema analogico nel caso in cui le tabelle tariffarie dei professionisti non contengano come voce una possibile prestazione erogata dal personale preso in considerazione dal disegno di legge. Su questi criteri, mi pare si sia registrata una sostanziale unanimità tra le diverse forze politiche.

Elemento del contendere, invece, è il sistema di « valvole di sicurezza » — previste dal disegno di legge — che dovrebbero entrare in funzione in casi in cui non risulti possibile applicare i due criteri principali sopra enunciati di erogazione dei compensi. Al fine di venire incontro alle esigenze prospettate dagli operatori giudiziari, sia il Governo, sia il Parlamento hanno ritenuto opportuno prendere in considerazione degli strumenti che consentissero una maggiore rapidità nello svolgimento di tutti i processi, penali e civili: uno di tali strumenti è stato individuato nella consegna più rapida — ove ritenuto necessario dal giudice — degli elaborati peritali e delle consulenze tecniche.

La questione controversa resta quella della individuazione di un criterio che consenta di fissare e di erogare i compensi nel caso in cui non si possa far riferimento alle tabelle professionali o alla valutazione analogica. È stato osservato che mantenere in vita — così come fa il disegno di legge — il vecchio sistema delle vacanze, quale valvola di sicurezza, rappresenterebbe, per così dire, un « cat-

tivo segnale » rispetto alla volontà di cambiamento, per cui sono stati, conseguentemente, proposti dei criteri sostitutivi delle vacanze, quali gli usi locali.

A questo proposito vorrei introdurre nella discussione un elemento di chiarezza, altrimenti la contesa si trasforma in una « guerra della Secchia rapita », combattuta su una questione che, nella sostanza, non vede divise maggioranza ed opposizione. Il mantenimento del sistema delle vacanze, così come previsto dal disegno di legge, infatti, rappresenta una *extrema ratio*, alla quale si dovrà ricorrere per una casistica estremamente limitata. Tale sistema è stato mantenuto in vita perché, in mancanza di altri criteri di commisurazione del compenso al tempo impiegato per la erogazione della prestazione, è sembrato l'unico parametro oggettivo cui poter fare riferimento. Per completezza, devo aggiungere che il sistema delle vacanze non verrà mai applicato per quelle situazioni che si sono già verificate in passato, per le quali saranno sufficienti gli altri due criteri di valutazione, cioè le tabelle professionali e l'analogia, ma solo per situazioni del tutto nuove.

Aggiungo che per quanto riguarda la tabella, essa prevede anche alcune prestazioni peritali di consulenza. Per altro, tale sistema di sicurezza è stato mantenuto non tanto per prestazioni riferibili al passato, quanto perché, dovendo la tabella essere emanata tramite decreto del Presidente della Repubblica, in essa dovranno essere comprese anche voci per prestazioni d'opera che non abbiano una tariffa professionale.

Lo ripeto ancora, il sistema delle vacanze, del pagamento delle prestazioni in base al tempo impiegato rimane, come *extrema ratio*, assai limitato nella casistica soprattutto per un motivo, quello cioè di cautelarci rispetto ad eventi futuri che non possiamo in alcun modo prevedere, come è accaduto per il caso della nave Cavtat.

Riferirsi agli usi locali può essere un modo improprio di procedere. Credo che sia necessario lasciare una possibilità di

compenso al perito attraverso un criterio che abbia un minimo di oggettività e di uniformità sul territorio nazionale, mentre il ricorso all'uso locale presenta l'inconveniente di far differire il compenso da località a località.

Ritengo un inutile allungamento dei tempi di approvazione di questo disegno di legge il voler comunque affiancare un altro criterio di compenso per i casi non assimilabili per analogia alla tabella. Una eventuale seconda lettura da parte del Senato ritarderebbe ulteriormente l'approvazione del provvedimento e deluderebbe ancora una volta le attese del mondo giudiziario. Pertanto, invito i colleghi deputati che hanno presentato emendamenti al disegno di legge, a ritirarli affinché il testo venga approvato rapidamente ed in maniera definitiva.

ONORATO. Molte delle argomentazioni svolte dal rappresentante del Governo richiedono una replica che potremo fare in sede di illustrazione degli emendamenti che, evidentemente, intendiamo mantenere. Ora possiamo solo replicare alla richiesta di approvare con urgenza il disegno di legge, ribadendo la nostra convinzione sulla inopportunità di mantenere il sistema delle vacanze. Quanto all'inopportunità di un rinvio al Senato, se veramente la seconda lettura di un provvedimento ha una sua funzione, non possiamo abdicarvi per motivi di mera urgenza, la quale può essere ugualmente salvaguardata sulla base di accordi fra le varie parti politiche delle due Camere per l'approvazione definitiva del provvedimento prima delle ferie estive.

A mio avviso, tuttavia, il problema dell'urgenza non riguarda tanto l'approvazione del disegno di legge, quanto l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica che stabilirà le tabelle. Noi non ci potremmo ritenere soddisfatti nel caso in cui venisse approvata una legge che, stando al testo approvato al Senato, abbia come unico effetto quello di introdurre il sistema transitorio delle vacanze, non risolvendo in tal modo nessuno dei problemi posti dal mondo giudiziario.

La questione dell'urgenza, per altro, non ci deve far dimenticare la necessità di approvare un testo giusto e chiaro.

RIZZO. Anche io, per motivazioni analoghe a quelle espresse dal collega Onorato, intendo mantenere gli emendamenti presentati, riservandomi maggiori precisazioni in sede di illustrazione.

TRANTINO. Sono un uomo di opposizione, ma sono anche un uomo libero; le dichiarazioni del rappresentante del Governo mi hanno convinto al punto che ritiro l'emendamento presentato all'articolo 8 dal gruppo del MSI-destra nazionale e preannuncio il nostro voto favorevole al provvedimento perché, anche se non perfetto, rappresenta pur sempre un tentativo di soluzione di uno dei molti problemi che travagliano il settore della giustizia.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione degli articoli.

Rimanendo, per il momento, accantonato l'articolo 1, do lettura dell'articolo 4.

ART. 4.

(Onorari commisurati al tempo).

Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacanze.

La vacanza è di due ore. L'onorario per la prima vacanza è di lire 10.000 e per ciascuna delle successive è di lire 5.000.

L'onorario per la vacanza può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni.

L'orario per la vacanza non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente.

Il giudice non può liquidare più di quattro vacanze al giorno per ciascun incarico.

Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacanze.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.

Gli onorevoli Onorato, Mannuzzu, Ricci e Carpino hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 4.

« Per le prestazioni non previste nelle tabelle ministeriali e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente, gli onorari sono liquidati sulla base dei compensi stabiliti dagli usi per le stesse prestazioni col contemperamento operato dal giudice in relazione alla natura pubblica dell'incarico secondo i criteri di cui all'articolo 2 ».

L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 4.

« Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente, gli onorari sono determinati con riferimento alle tariffe professionali vigenti o agli usi locali, applicati i criteri di contemperamento previsti nell'articolo 2 ».

ONORATO. L'articolo 4 contiene una disposizione che rappresenta una delle vessate questioni del nostro dibattito. Esso, infatti, prevede il mantenimento del sistema delle vacanze per la definizione degli onorari ove non siano applicabili le tariffe ministeriali, che dovrebbero essere stabilite per le prestazioni erogate dai liberi professionisti, oppure il criterio analogico.

Noi, invece, proponiamo che nei citati casi di impossibilità di definizione dei compensi attraverso i criteri normali, gli onorari vengano liquidati sulla base dei compensi stabiliti dagli usi, con i criteri di contemperamento di cui all'articolo 2. Ritengo che questo tema sia uno dei più qualificanti di tutto il nostro dibattito: l'articolo 4 introduce o, meglio, riconferma il sistema delle vacanze, anche se lo rende applicabile in via gradata e transitoria. Noi crediamo che mantenere in vita il sistema delle retribuzioni a tempo significhi conservare un meccanismo perverso, quale che sia la sua portata quantitativa e temporale: un meccanismo perverso che continua ad essere tale anche con i ritocchi che abbiamo apportato all'entità della retribuzione a tempo. Anzi, l'aumento di tali retribuzioni rende ancora più perverso il meccanismo delle vacanze, in quanto il perito o il consulente tecnico, di fronte ad una retribuzione maggiore, ha tutti i motivi per « gonfiare » la dimensione temporale della sua prestazione, con ciò procurando un rallentamento dei tempi di espletamento del processo. Cosa, questa, in evidente contraddizione con la finalità principale del disegno di legge.

Inoltre, ove confermassimo il sistema delle vacanze, renderemmo impossibile quell'adeguamento monetario della retribuzione previsto da un altro articolo del provvedimento, dal momento che, per quel che riguarda le vacanze, non è previsto affatto tale adeguamento monetario, né con riferimento agli indici ISTAT, né attraverso l'ancoraggio alle tariffe professionali. Pertanto, anche da questo punto di vista, il disposto dell'articolo 4 è in netta

contraddizione con la *ratio* e con lo spirito stesso del disegno di legge.

Un'ultima osservazione vorrei svolgere con riferimento alle prestazioni eccezionali, quali le consulenze ecologiche. Perché proprio per questo tipo di prestazioni deve essere prevista la retribuzione a vacanza? Io ritengo che se c'è una prestazione eccezionale alla quale davvero non è possibile applicare il sistema delle vacanze è proprio quella delle consulenze ecologiche. Infatti, per una prestazione tanto complessa non è affatto possibile affidarsi al tempo: i consulenti tecnici per avere una retribuzione adeguata alla prestazione, dilaterrebbero di molto i tempi della medesima. È stato citato il caso della Cavtat: se in quell'occasione si fosse dovuto ricorrere al disposto dell'articolo 4, staremmo ancora lì a far consulenze!

Per tutti questi motivi, ritengo che il sistema da noi proposto, commisurato agli usi, sia più « fisiologico », oltre che più in linea con lo spirito informatore di tutto il disegno di legge.

RIZZO. Prima di entrare nel merito dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso presentati, ritengo che sia opportuno sottolineare il fatto che tutti i gruppi politici concordano sull'esigenza di riconoscere a periti e consulenti tecnici un adeguato compenso e di modificare l'attuale sistema di liquidazione dei compensi medesimi, al fine precipuo di realizzare una maggiore celerità nello svolgimento dei processi.

Allo stato attuale delle cose, il sistema delle vacanze oggettivamente costringe i processi a vivere lunghi tempi morti: su una tale situazione di fatto siamo tutti d'accordo, ma proprio per questo motivo dovremmo anche essere d'accordo sugli emendamenti proposti i quali mirano essenzialmente a meglio conseguire le finalità del disegno di legge. Invece, purtroppo noto che, malgrado la concordanza unanime della Commissione sui principi di fondo del disegno di legge, si profila un « braccio di ferro » che certamente non giova al prodotto finale del nostro lavoro.

La situazione di contrasto nella quale ci troviamo relativamente all'articolo 4 si era già verificata nel corso della discussione degli emendamenti, respinti, all'articolo 2. Tale reiezione mi ha lasciato profondamente perplesso, in quanto prevedendo la norma che la misura degli onorari fissi e variabili è stabilita dalle tabelle con riferimento alle tariffe professionali, mi chiedo come si potranno formare le tabelle se mancano le tariffe professionali, se, cioè, mancano i parametri ai quali il Ministero deve far riferimento. In altri termini, se non ci sono le tariffe, non si possono formare le tabelle e quindi per la determinazione degli onorari si renderà necessario il ricorso alle disposizioni degli articoli 3 e 4 del disegno di legge in esame, cioè al criterio analogico o al sistema delle vacanze.

È di tutta evidenza la necessità di approvare rapidamente il provvedimento: ma non posso fare a meno di sottolineare che l'urgenza non deve compromettere la possibilità di migliorare il testo. Concordo con quanto detto dal collega Onorato circa l'opportunità di un momento di riflessione sui singoli articoli, e ciò non determinerà necessariamente un ritardo poiché se vi sarà una larga intesa tra i gruppi politici sul contenuto degli emendamenti, si potrà arrivare ad una rapida approvazione degli stessi anche da parte del Senato.

Per quanto concerne in particolare lo articolo 4, non ripeto quanto già detto dal collega Onorato; trovo strano, però, che nel momento in cui si sostiene, e giustamente, l'opportunità di abolire il sistema delle vacanze, perché una prestazione professionale non può essere valutata a tempo, in quanto sono la capacità, l'esperienza e la professionalità che giocano in maniera determinante sul tempo necessario per l'espletamento dell'incarico, il sistema delle vacanze, uscito dalla porta, ecco che lo si fa rientrare dalla finestra. Esso, infatti, si ripresenta nell'articolo 4. Per altro, non è neanche vero che tale articolo potrà essere applicato soltanto in ipotesi di attività di scarso rilievo, che non rientrino nei casi previsti dalle tabelle; esso potrà essere applicato anche

per attività di rilevante entità e complessità, per cui, permanendo il sistema delle vacanze, in questi casi i magistrati saranno costretti, affinché il compenso sia adeguato all'attività svolta, a concedere un lungo termine ai periti per l'espletamento dell'incarico.

Si propone perciò che per le prestazioni non previste nelle tabelle gli onorari siano determinati con riferimento alle tariffe professionali vigenti o agli usi locali e ai compensi correnti di mercato. È questo, mi sembra, un criterio in perfetta linea con i principi ispiratori del provvedimento.

Devo aggiungere che il perdurare del sistema delle vacanze diventa poi sospetto considerato che nell'articolo 12 si afferma che, in attesa dell'approvazione delle tabelle, si applicherà la norma prevista dall'articolo 4 con riferimento a qualsiasi tipo di perizia. Vi è, allora, il pericolo che continui il vecchio sistema delle vacanze con l'unica differenza che al perito sarà riconosciuta per ogni vacanza la somma di lire 5 mila, anziché quella attuale di lire mille.

Questi sono i motivi che mi hanno spinto a presentare l'emendamento che mi auguro la Commissione vorrà approvare.

CARPINO. Le argomentazioni esposte dal rappresentante del Governo mi hanno convinto e ritiro la mia firma dagli emendamenti presentati, anche perché il sistema di pagamento a vacanza nelle more è previsto dall'articolo 5 della proposta di legge da me presentata insieme con altri colleghi.

RICCI. Si tratta di cosa diversa.

CARPINO. Ho apprezzato molto le dichiarazioni dei colleghi, ma il discorso deve essere riportato alla stesura delle tabelle. Già in sede di discussione sulle linee generali rinunciai, in nome dell'urgenza, ad avanzare la proposta di adeguamento all'indice ISTAT, pur sapendo che ciò avrebbe in qualche modo risposto positivamente alle aspettative di questi collaboratori della giustizia.

CASINI. Sebbene sia già intervenuto in precedenza per sostenere la necessità di questo disegno di legge e per dichiarare la mia disponibilità ad una ulteriore riflessione, devo dire che non capisco l'irrigidimento delle posizioni dei colleghi che hanno presentato gli emendamenti. Non vi è dubbio che in tale materia sia più che urgente adottare provvedimenti, poiché uno dei motivi dei ritardi dei processi è costituito proprio dai compensi per le consulenze e perché è assurdo continuare a retribuire questa categoria in modo così insufficiente.

Da parte dei colleghi che si oppongono al sistema delle vacanze, sostenendo la necessità di introdurre il sistema tabellare, devo rispondere — così come ha già fatto il rappresentante del Governo — che allo stato attuale non è possibile realizzare quel sistema in tempi brevi, poiché non si può procedere per via analogica per tutta una serie di perizie, come quelle dattiloscopiche, foniche, di traduzione, di trascrizione, balistiche, fotografiche, calligrafiche, di ricostruzione di un incidente eccetera. Nessuno esclude che lo si possa fare in futuro, ma è certo che non lo si può fare allo stato attuale.

Pertanto, credo che non si possa rinunciare ad un sistema sussidiario che tenga conto del tempo. Inoltre, voglio dire ai colleghi Rizzo e Onorato, che non si può essere sempre così privi di fiducia nel Governo, il quale si è impegnato ad emanare tempestivamente le tabelle. Noi ci impegnamo ad intervenire in quella sede con gli strumenti a nostra disposizione. Dobbiamo avere fiducia anche nei giudici, i quali sono impegnati da una norma ben precisa, che è stata un po' deformata dal dibattito avvenuto finora. Si potrebbe pensare che le vacanze vengono rapportate al termine concesso per l'espletamento delle perizie, ma non è così; basta leggere l'ultimo comma dell'articolo 4, che stabilisce che « il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'inca-

rico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione ». Significa che ciò che conta è il tempo realmente impiegato per la perizia. Sappiamo che alcuni periti si oppongono al sistema tabellare perché si rendono conto che una liquidazione rigorosa può essere meno favorevole: però è previsto che il giudice non possa liquidare più di quattro vacanze al giorno per ciascun incarico; cosa, questa, che rappresenta un ulteriore elemento di garanzia e serietà. Diciamo, allora, che la somma di 25 mila lire al giorno per un professionista non è una cifra esosa, bensì « prudente », soprattutto se quel professionista svolge un lavoro di otto ore giornaliera.

Pertanto, sottopongo questi motivi all'attenzione della Commissione, invitandola a compiere un atto di fiducia da un lato nell'assicurazione data dal Governo che le tabelle saranno emanate e dall'altro nell'applicazione della legge e particolarmente dell'ultimo comma dell'articolo 4. Mi dichiaro quindi contrario alle modifiche proposte.

SPINELLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Poiché le parole da me pronunciate in precedenza non sembrano essere state convincenti, desidero far presente — rispondendo all'atto di fiducia testé compiuto dall'onorevole Casini — che il lavoro di preparazione delle tabelle è stato già iniziato ed è stata avviata pure la consultazione delle diverse categorie e dei diversi ordini professionali interessati, per la formazione delle tabelle medesime.

All'osservazione dell'onorevole Onorato circa la commisurazione al tempo degli onorari, rispondo che l'articolo 4 recita, al terzo comma: « L'onorario per la vacanza può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni ». Pertanto, anche in questi limitatissimi casi è stato previsto un incentivo per rendere più rapida la consegna degli elaborati peritali.

Concludo dicendo che non vi è, da parte del Governo, alcuna volontà di mantenere in vita un vecchio sistema. Si tratta, invece, di adottare come *extrema ratio* questo criterio quando non ne siano adottabili altri.

Il Governo esprime quindi parere contrario agli emendamenti.

GALLI MARIA LUISA. Desidero annunciare che il gruppo radicale voterà a favore degli emendamenti presentati poiché ritiene necessario dire basta alle speculazioni che avvengono sugli onorari commisurati al tempo. Troppa gente, infatti, ha pianto su processi che sono stati rinviati per anni per colpa di un sistema che permette a periti senza scrupoli di « gonfiare » i loro onorari, prolungando nel tempo l'iter dei processi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Onorato, Mannuzzu e Ricci, contrario il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rizzo, contrario il Governo.

(È respinto).

RICCI. Desidero annunciare che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Propongo di riprendere in esame il primo articolo, precedentemente accantonato trattandosi di materia connessa con quella dell'articolo 4 testé approvato.

Do, per chiarezza, nuovamente lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Classificazione dei compensi).

I compensi dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le opera-

zioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia penale e civile si distinguono in onorari e indennità.

Gli onorari sono fissi, variabili o commisurati al tempo.

Gli onorevoli Onorato, Ricci e Salvato Ersilia hanno presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, sopprimere le parole: « o commisurati al tempo ».

L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Gli onorari sono fissi o variabili ».

ONORATO. L'emendamento si illustra da sé.

RIZZO. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Onorato, Ricci e Salvato Ersilia, testé letto, contrario il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Poiché all'articolo 5 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

(Aumento degli onorari).

Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati fino al doppio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Incarichi collegiali).

Quando l'incarico è stato commesso collegialmente a più periti, consulenti tecnici, interpreti o traduttori, il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante ad un solo perito o consulente tecnico aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio, salvo che l'autorità giudiziaria abbia disposto che ognuno degli incaricati dovesse svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.

Gli onorevoli Onorato, Maria Teresa Granati Caruso e Ricci hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

« Quando l'incarico è stato affidato ad un collegio di periti, consulenti tecnici, interpreti o traduttori, il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante per l'incarico ad un solo di essi, aumentato del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio; ed è ripartito dal giudice in relazione all'apporto di ciascuno all'espletamento dell'incarico ».

L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

« Quando l'incarico è stato commesso collegialmente a più periti, consulenti tecnici o traduttori, il compenso è liquidato al singolo perito, consulente tecnico o traduttore con i criteri di cui agli articoli precedenti ridotto del trenta per cento, salvo che egli abbia partecipato a tutte le attività connesse all'incarico espletato »,

ONORATO. L'emendamento all'articolo 6 di cui sono primo firmatario mi pare rappresenti una migliore formulazione, una precisazione della volontà normativa, nel senso che distingue più nettamente la attribuzione collegiale di consulenza da quella individuale; tale emendamento, poi, contiene anche, a mio avviso, una norma di carattere sostanziale laddove dice che la retribuzione, oltre che aumentare del 40 per cento — come era previsto dal testo originario — è ripartita dal giudice in relazione all'apporto di ciascun consulente all'espletamento dell'incarico.

RIZZO. Desidero sottolineare che, a mio avviso, l'articolo 6 non è molto chiaro nella sua formulazione, in quanto non si capisce bene come, in concreto, dovrebbe funzionare il sistema di ripartizione del complesso tra i diversi periti. Esso, infatti, recita: « ...il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante ad un solo perito o consulente tecnico aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio, ... ». Cosa si vuole dire con questa dizione? Forse che ad un perito o consulente spetta il cento per cento ed agli altri solo il quaranta ?

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

GRANATI CARUSO MARIA TERESA

RIZZO. Ritengo che sarebbe opportuno prevedere che il compenso viene liquidato ai singoli periti che formano il collegio peritale secondo i criteri di cui agli articoli precedenti, ridotto del trenta per cento, salvo che il perito abbia partecipato a tutte le attività connesse all'incarico espletato. Mi si potrebbe obiettare che un'ipotesi come quella da me prospettata è già prevista dal testo dell'articolo in esame, ma mi pare che essa copra soltanto il caso in cui il perito svolga singolarmente e autonomamente tutte le attività.

CASINI. A differenza dei colleghi che sono testé intervenuti, a me pare che il testo dell'articolo 6 sia chiaro.

Facciamo delle ipotesi. Ammettiamo che tre medici debbano fare una certa visita; il compenso determinato globalmente è quello stabilito per uno di essi aumentato del quaranta per cento e tale compenso sarà ripartito all'interno del collegio peritale. Per quale motivo? Perché è evidente che c'è una diversa ripartizione di responsabilità.

Poniamo ora il caso di una perizia medico-balistica: è evidente che si tratta di una perizia unica, ma che consta di due aspetti molto diversi. Anche in questo caso l'articolo in esame è chiaro.

SPINELLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi pare che l'onorevole Casini abbia indicato chiaramente quale sia la *ratio* di questo articolo 6 e quindi il Governo si esprime in senso contrario agli emendamenti presentati dall'onorevole Onorato ed altri e dall'onorevole Rizzo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Onorato ed altri, contrario il Governo.

(*E respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Rizzo, contrario il Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 6.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(*Spese*).

I periti, i consulenti tecnici e i traduttori devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico ed allegare la corrispondente documentazione.

Il giudice accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie.

Ove i periti e i consulenti tecnici siano stati autorizzati dal giudice ad avvalersi dell'ausilio di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è determinata gradatamente, secondo i criteri stabiliti nella presente legge alla stregua delle tariffe vigenti o degli usi locali.

Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico dell'ausiliare hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato al perito o consulente tecnico, il giudice conferisce allo stesso specifico incarico.

Gli onorevoli Onorato, Mannuzzu e Ricci hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma.

Gli onorevoli Onorato, Ricci e Martorelli hanno presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sopprimere le parole: « gradatamente e locali ».

L'onorevole Rizzo ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Ove i periti e i consulenti tecnici siano stati autorizzati dal giudice ad avvalersi dell'ausilio di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto alle indagini connesse all'incarico, la relativa spesa è determinata secondo i criteri stabiliti negli articoli precedenti ».

Sopprimere l'ultimo comma.

ONORATO. Dichiaro di ritirare questo secondo emendamento soppressivo al terzo comma.

Per quanto concerne, invece, l'emendamento con il quale chiediamo la soppressione dell'ultimo comma, riteniamo che esso sia giustificato dal fatto che l'ipotesi prevista in questo comma costituisce un appesantimento rispetto alla procedura normalmente seguita. La *ratio* di questo

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

articolo 7, a mio avviso, sta nel secondo comma, che recita: « Il giudice accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie ». In sostanza, attraverso l'introduzione di questo tipo di controllo, accadrà che il consulente, prima di ricorrere ad altri esperti, chiederà informalmente l'autorizzazione del giudice.

RIZZO. Ritiro il mio emendamento soppressivo dell'ultimo capoverso dell'articolo 7, identico a quello presentato dal gruppo comunista; mantengo, invece, l'emendamento sostitutivo del terzo comma, in quanto, secondo l'attuale formulazione della norma, il professionista che viene incaricato dal perito di compiere un lavoro è retribuito secondo le tariffe professionali o di mercato e non secondo i criteri stabiliti all'articolo 2 del disegno di legge, con la conseguenza che al professionista può essere corrisposto un compenso superiore all'onorario percepito dal perito. Il mio emendamento, perciò, trova la sua logica in ragioni di equità, e si propone anche di evitare che si verifichino inammissibili intese tra perito e professionista.

SPINELLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è contrario a questi emendamenti perché le due fattispecie contemplate dai due commi in esame sono diverse, perché il penultimo comma parla di prestatori d'opera per attività strumentali e l'altro di prestazioni a carattere intellettuale o tecnico che abbiano una loro autonomia. Tale diversità giustifica anche quella dei due commi che prevedono l'uno la possibilità di associazione, sia pure dietro autorizzazione del giudice, alla espressione del parere, e l'altro l'affidamento di incarichi specifici ai consulenti tecnici da parte del giudice.

Per quanto riguarda il sistema dei compensi previsti dal penultimo comma, desidero ricordare all'onorevole Rizzo — che il disegno di legge fa chiaramente riferimento ai criteri stabiliti « nella presente legge alla stregua delle tariffe vigenti o degli usi locali ». E ciò è specificato per-

ché si tratta di prestatori d'opera per attività strumentali e non, quindi, di prestazioni di carattere intellettuale o tecnici per le quali la fissazione dei compensi è facilmente definibile attraverso il riferimento alle tabelle delle tariffe professionali.

Detto questo, non credo di dover aggiungere altro perché i colleghi deputati della Commissione giustizia sono uomini che hanno vasta esperienza in campo giudiziario, per cui comprendono benissimo la differenza tra le due fattispecie in oggetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rizzo sostitutivo al terzo comma, contrario il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Onorato ed altri soppressivo dell'ultimo comma contrario il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo originario.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 8.

(Durata dell'incontro).

Qualora l'attività demandata al perito, al consulente tecnico, al traduttore o all'interprete non sia completata entro il termine originariamente stabilito ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e allo stesso non imputabili, la determinazione delle vacanze è fatta senza tener conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli onorari sono ridotti di un quarto.

Sono in ogni caso applicabili le sanzioni previste nel codice di procedura penale e nel codice di procedura civile.

Gli onorevoli Onorato, Granati Caruso Maria Teresa e Salvato Ersilia hanno presentato il seguente emendamento:

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Qualora l'attività demandata al perito, al consulente, al traduttore o all'interprete non sia completata entro il termine originariamente stabilito, ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti ed allo stesso non imputabili, gli onorari sono ridotti di un quarto ».

L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine del primo comma, le parole: « gli onorari sono ridotti di un quarto », sono sostituite dalle seguenti: « gli onorari sono ridotti sino ad un quarto ».

ONORATO. Il nostro emendamento mirava ad eliminare il riferimento alle vacanze: dal momento che emendamenti relativi al sistema delle vacanze sono stati già respinti, dichiaro di ritirarlo.

RIZZO. Il testo dell'articolo 8 prevede, nel caso di ritardi colpevoli nel compimento dell'incarico, che gli onorari siano ridotti di un quarto, non tenendo, così, conto dell'entità del ritardo medesimo.

Ritengo opportuno lasciare un certo margine di discrezionalità al giudice nella valutazione e nella definizione della penale da infliggere al perito il quale in modo colpevole procrastini l'espletamento dell'incarico; ritengo che tale discrezionalità debba soprattutto tener conto della dimensione del ritardo: in altri termini, la riduzione del compenso non può essere uguale in ogni caso, ma deve essere commisurata all'entità del ritardo. Per questo motivo, propongo che la frase « gli onorari sono ridotti di un quarto » sia sostituita dall'altra « gli onorari sono ridotti sino ad un quarto ».

SPINELLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è contrario all'emendamento Rizzo in quanto

la modificazione della riduzione dell'onorario « sino a un quarto », anziché « di un quarto » attribuisce al giudice un potere di valutazione discrezionale che mal si concilia con l'inosservanza del termine stabilito per l'espletamento dell'incarico e con la finalità, espressa nella relazione governativa al provvedimento in esame, di introdurre una remora di carattere economico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rizzo, contrario il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 9.

(Indennità).

Al perito, al consulente tecnico, all'interprete e al traduttore che per l'esecuzione dell'incarico debba trasferirsi fuori della propria residenza si applica la legge 26 luglio 1978, n. 417, equiparando il perito, consulente tecnico, interprete e traduttore fornito di titolo di studio universitario o equivalente al dirigente superiore, e tutti gli altri al primo dirigente. È fatta salva la maggiore indennità eventualmente spettante al perito, consulente, traduttore ed interprete che sia dipendente pubblico.

Le spese di viaggio, anche in mancanza della relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe dei mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, esclusi quelli aerei.

Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari di trasporto sono rimborsate solo se preventivamente autorizzate dall'autorità giudiziaria e documentate.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 10.

(Adeguamento periodico degli onorari).

Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà essere adeguata la misura degli onorari di cui agli articoli 2 e 4 in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per la famiglia di operai ed impiegati verificatisi nel triennio precedente.

Gli onorevoli Onorato, Ricci e Martorelli hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 10.

« Periodicamente e comunque ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro di grazia e giustizia, di concerto con il ministro del lavoro, la misura degli onorari previsti nella tabella di cui all'articolo 2 verrà modificata con riferimento alle variazioni nel frattempo intervenute nelle tariffe professionali ».

L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: « Ogni tre anni » *e sostituire l'inciso:* « accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per la famiglia di operai ed impiegati verificatisi nel triennio precedente », *con il seguente:* « eventualmente intervenuto nelle tariffe professionali ».

RIZZO. Ritiro il mio emendamento.

ONORATO. L'argomento preso in considerazione dal nostro emendamento era già stato esaminato nel corso della discussione sulle linee generali. Ripeto in quest'occasione che a noi sembra che lo

adeguamento automatico delle retribuzioni agli indici ISTAT sia un fatto incongruo perché rischia di produrre effetti perversi: e soprattutto che si adeguino agli indici ISTAT le tabelle ministeriali dei periti, mentre non lo sono quelle dei liberi professionisti. Riteniamo, pertanto, più congruo che l'adeguamento avvenga rispetto alle tariffe professionali libere, le quali sono sottoposte a revisione mediante decreto presidenziale.

CASINI. Indubbiamente esiste un problema di giustizia in ordine all'adeguamento delle tabelle professionali agli indici ISTAT, ma è problema che esula dalla materia oggetto del nostro dibattito, né, d'altra parte, possiamo aggiungere ingiustizia ad ingiustizia. Certamente è vero che è necessario un adeguamento delle tabelle professionali, ma non vedo perché, essendovene l'occasione, non si debba prevedere un adeguamento delle tariffe peritali. Non dobbiamo dimenticare, inoltre, che il testo dell'articolo non parla di adeguamento automatico, ma dice che il Ministero « potrà » adeguare la misura degli onorari.

SPINELLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è contrario all'emendamento Onorato ed altri poiché in esso si prevede la variazione delle tariffe come atto dovuto, in sostituzione della discrezionalità sancita nel testo governativo in considerazione della valutazione, anche di natura politica, connessa al piano finanziario dello Stato, richiamato nella relazione al disegno di legge, a pagina 5, e si abbandona il riferimento agli indici ISTAT.

In particolare, per quel che riguarda la prima modificazione, il Governo esprime un parere nettamente contrario poiché lo automatismo dell'adeguamento degli onorari potrebbe risultare contrastante con l'indirizzo socio-economico e di bilancio perseguito dallo Stato. Per quel che riguarda la seconda modificazione, va precisato che, diversamente da quanto affermato dall'onorevole Onorato, tutte le tariffe professionali, per espresso dettato

legislativo oppure per costante prassi amministrativa, sono adeguate sulla base degli indici ISTAT. Il pericolo, pertanto, dell'asserita sfasatura tra tariffe professionali e tariffe degli onorari dei consulenti o periti, a parere del Governo, non sussiste.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Onorato, contrario il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 10.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 11.

(Liquidazione dei compensi ed opposizione).

La liquidazione dei compensi al perito, al consulente tecnico, all'interprete e al traduttore è fatta con decreto motivato del giudice o del pubblico ministero che lo ha nominato.

La liquidazione è comunicata al perito, al consulente tecnico, all'interprete, al traduttore ed alle parti.

Nel procedimento penale la comunicazione avviene mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria; il decreto di liquidazione emesso dal pretore è altresì trasmesso in copia al procuratore della Repubblica.

Nei procedimenti civili il decreto di liquidazione costituisce titolo provvisoriamente esecutivo nei confronti della parte a carico della quale è posto il pagamento.

Avverso il decreto di liquidazione il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore, il pubblico ministero e le parti private interessate possono proporre ricorso entro 20 giorni dall'avvenuta comunicazione davanti al tribunale o alla corte d'appello alla quale appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero ovvero nel cui circondario ha sede il pretore che ha emesso il decreto.

Il procedimento è regolato dall'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794. Il tribunale o la corte su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può con ordinanza non impugnabile sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto.

Il tribunale o la corte può chiedere, al giudice o al pubblico ministero che ha provveduto alla liquidazione o all'ufficio giudiziario ove si trovino, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione, eccettuati quelli coperti dal segreto istruttorio.

L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto comma.

Gli onorevoli Onorato, Ricci e Mannuzzu hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

La liquidazione dei compensi al perito, al consulente tecnico, all'interprete e al traduttore è disposta con provvedimento motivato dal giudice o dal pubblico ministero che l'ha nominato.

Nel procedimento penale il provvedimento di liquidazione emesso dal pretore è trasmesso in copia al procuratore della Repubblica.

Nel procedimento civile il provvedimento di liquidazione costituisce titolo esecutivo nei confronti della parte a carico della quale è posto il pagamento.

RIZZO. Il quinto comma dell'articolo 11 disciplina la procedura riguardante il ricorso contro il provvedimento di liquidazione dell'onorario e prevede che esso può essere presentato non soltanto dal perito o consulente tecnico o interprete o traduttore poiché il potere di impugnazione è conferito anche al pubblico ministero e alle parti private.

Non dirò che l'articolo 11 nel testo proposto segnala una certa sfiducia nei confronti dei pretori, sostituti e giudici istruttori in ordine all'entità del compenso

da loro liquidato al perito; non metterò neppure in evidenza la stranezza del sistema adottato con tale articolo, sistema in base al quale può verificarsi che una sezione del tribunale sia chiamata a giudicare in merito ad un provvedimento di liquidazione emesso dal presidente dello stesso tribunale, considerato quanto previsto dal sesto comma dell'articolo in questione.

È estremamente preoccupante, a mio giudizio, che sia concessa all'imputato la possibilità di contestare la liquidazione dell'onorario effettuata dal giudice. Infatti, in tale modo si pone il perito, la cui imparzialità deve essere garantita al massimo, nella condizione di poter essere in pratica sottoposto a pressioni dell'imputato, il quale potrà sfruttare la facoltà a lui concessa di impugnare la liquidazione del compenso effettuata dal giudice.

È questa una procedura il cui ingresso non possiamo permettere nella nostra legislazione e ritengo che il sistema da seguire in materia sia quello attualmente vigente.

ONORATO. Nel ritirare l'emendamento di cui sono il primo firmatario, mi preme fare alcune considerazioni in merito al contenuto dell'articolo 11.

Il sistema di liquidazione dei compensi e di opposizione previsto è, a mio giudizio, incongruo, perché introduce la possibilità di opposizione secondo la procedura speciale riguardante il rapporto tra legale e cliente, rapporto del tutto diverso da quello che riguarda, invece, il giudice che liquida un consulente tecnico e la parte a carico della quale è stabilita la liquidazione.

In questo caso non vi è contenzioso fra il giudice che ha liquidato ed il consulente tecnico che ha prestato l'incarico.

È incongruo dover ricorrere alla procedura speciale sopra descritta, mentre è giusto il sistema vigente, poiché prevede che contro il decreto di liquidazione, immediatamente esecutivo, la parte possa fare opposizione secondo la procedura delle opposizioni al decreto ingiuntivo;

inoltre, anche il consulente ha la possibilità di reclamare sulla liquidazione del compenso.

SPINELLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Nell'esprimere il parere contrario del Governo all'emendamento Rizzo, mi rifaccio a quanto è scritto nella relazione che accompagna il disegno di legge, limitandomi ad aggiungere che oggi la questione non è così pacifica, tant'è vero che è stata oggetto di controversia e in dottrina e in giurisprudenza.

L'articolo 11 si propone di disciplinare la materia, ma non rappresenta un atto di sfiducia nei confronti del giudice che provvede alla liquidazione. Pertanto, ritengo che la disciplina proposta garantisca contro eventuali controversie, per la cui soluzione in passato si è giunti addirittura a ricorrere alla Corte Costituzionale (sentenza del 6 luglio 1972, n. 125).

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Rizzo, contrario il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 11.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(*Determinazione provvisoria degli onorari*).

Fino a che non siano emanati i decreti previsti dall'articolo 2 gli onorari per periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori saranno determinati in base alle vacanze di cui all'articolo 4.

Gli onorevoli Onorato, Ricci, Mannuzzu e Martorelli hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

I decreti previsti dall'articolo 2 debbono essere emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Fino all'emanazione dei medesimi decreti per la liquidazione degli onorari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.

L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 12.

RIZZO. Ritiro il mio emendamento, signor presidente, in quanto è direttamente connesso con l'abolizione del sistema delle vacanze, abolizione che non si è voluta approvare, respingendo tutti gli emendamenti a ciò miranti. Tuttavia, tengo a precisare che l'articolo 12 nel testo proposto rappresenta un pericolo, poiché può determinare che sia ritardata l'emanazione delle tabelle ministeriali e che l'unico effetto realizzato, con l'approvazione del presente disegno di legge sia quello di assicurare un maggior guadagno ai periti, mentre tutto il resto rimarrà come prima.

ONORATO. L'emendamento è nato dal fatto che non riteniamo giusto che i periti continuino ad avere remunerazioni assolutamente inadeguate, per cui in via transitoria riteniamo adottabile il sistema delle vacanze di cui all'articolo 4. In tal modo siamo certi di non essere punitivi nei confronti della categoria dei periti, per cui penso che il Governo possa accettare una formulazione di questo genere.

SPINELLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo accetterebbe un ordine del giorno che gli raccomandasse l'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 2 del disegno di legge entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge.

RICCI. Il gruppo comunista mantiene il suo emendamento e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno sull'argomento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Onorato, Ricci, Mannuzzu e Martorelli, contrario il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 12.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo 13 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 13.

È abrogata la legge 1° dicembre 1956, n. 1426; sono altresì abrogati l'articolo 23 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, contenente disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, l'articolo 24 del regio decreto 18 dicembre 1941, numero 1368, contenente disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'ultimo articolo.

ART. 14.

(Onere finanziario).

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5.742.000.000 per l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Gli onorevoli Onorato, Salvato Ersilia, Ricci e Mannuzzu hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole da: « al capitolo n.6856 » a: « vice pretore onorario » con le

seguenti: « all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, di cui all'articolo 27 della legge 24 aprile 1980, n. 146, relativo all'acquisizione di beni, attrezzature e servizi, alla predisposizione di strutture e di ogni altro intervento urgente per l'amministrazione della giustizia, anche in riferimento all'attuazione della riforma della procedura penale ».

ONORATO. Questo emendamento tende a far sì che l'aggravio finanziario connesso con questo provvedimento sia caricato non sul capitolo relativo alla riforma dell'istituto del conciliatore e del vicepretore onorario, bensì, sullo stanziamento supplementivo di 150 miliardi di lire, che la legge finanziaria ha disposto a favore del Ministero di grazia e giustizia.

Il gruppo comunista era disposto a ritirare questo emendamento nel caso in cui fossero approvati gli altri emendamenti da esso presentati, i quali comportavano la determinazione di un periodo transitorio della legge durante il quale sarebbe rimasto in vigore il sistema precedente e non vi sarebbe stato aggravio finanziario per il 1980, cosicché il problema di bilancio sarebbe stato svuotato di contenuto.

Poiché all'articolo 12 si prevede un periodo transitorio durante il quale si applicano le vacanze ritoccate secondo quanto è stabilito all'articolo 4, l'aggravio finanziario si ha anche per il 1980; ma riteniamo assolutamente incongruo che esso non venga caricato sul finanziamento straordinario di 150 miliardi, che, approvato dalla Camera dopo una lunga battaglia, può produrre residui passivi. E proprio in un momento come questo, in cui addirittura i residui passivi si colorano di tinte drammatiche — perché, nonostante lo stanziamento di questi 150 miliardi, si continua a sottolineare l'urgenza di interventi a favore, per esempio, di magistrati che sono nel mirino del terrorismo — riteniamo che non si possa permettere che finanziamenti straordinari erogati a tale scopo, debbano dar luogo a residui passivi.

SPINELLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei far osservare che l'aver caricato la spesa su questo capitolo di bilancio è un segno di realismo, perché il provvedimento concernente i giudici conciliatori ed i vicepretori onorari è ancora, come sappiamo, all'esame del Senato. Inoltre, tale provvedimento prevede delle procedure le quali non sono certo attuabili da un momento all'altro. E poiché il capitolo di spesa è risultato « inflazionato » rispetto alle reali necessità, non si vede perché la spesa non debba essere caricata su di esso e debba, invece, incidere su quello stanziamento che il Parlamento (e mi riferisco in particolare al gruppo comunista) ha voluto con forza che fosse aumentato con la legge finanziaria per il 1980 e che il Governo si è impegnato a erogare per attrezzature per la sicurezza degli uffici dell'amministrazione giudiziaria.

Esprimo pertanto parere contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Onorato, Salvato Ersilia, Ricci e Mannuzzu, contrario il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 14.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Ricci, Onorato, Mannuzzu, Carpino e Speranza hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La IV Commissione Giustizia,

in relazione all'obbligo per l'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 2 della presente legge, onde consentire l'operatività concreta della nuova normativa entro il più breve termine e ad evitare che il ritardo ne vanifichi sostanza e portata,

impegna il Governo

all'emanazione dei decreti suddetti entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge ».

(0/1696/1/4)

 VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

SPINELLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo lo accetta come raccomandazione.

PRESIDENTE. Chiedo agli onorevoli presentatori se insistono per la votazione dell'ordine del giorno.

RICCI. Insistiamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Ricci, Onorato, Mannuzzu, Carpino e Speranza, accettato dal Governo come raccomandazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 1696.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a ri-

chiesta dell'autorità giudiziaria » (*Approvato dal Senato*) (1696).

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1696, risultano assorbite le proposte di legge Porcellana ed altri (648); Gottardo (651); Bozzi ed altri (702); Parlato ed altri (734); Casati ed altri (1596); Carpino e Casalnuovo (1607).

Hanno preso parte alla votazione:

Bottari Angela Maria, Cantelmi, Carpino, Casalnuovo, Casini, De Cataldo, De Cinque, Del Rio, Garavaglia Maria Pia, Gitti, Granati Caruso Maria Teresa, Mannuzzu, Mora, Onorato, Orione, Ricci, Rizzo, Russo Raffaele, Salvato Ersilia, Speranza, Trantino, Macaluso, Violante, Zurlo, Porcellana, Scaiola, Torri, Ciannamea, Contu.

La seduta termina alle 12,05.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO